



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo)
Settore Professionale: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente

AI DSGA
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
All'Albo della scuola
Al Sito Web

ISIS - "E. SERENI" AFRAGOLA-CARDITO
Prot. 0002913 del 01/06/2020
(Uscita)

Oggetto: valutazione finale degli alunni delle classi I, II, III e IV anno scolastico 2019/2020
Ai sensi dell'O. M. n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”;

- 1) Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, in presenza e (dal 5 marzo 2020) a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
- 2) Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
- 3) **Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti (inferiori a sei), relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1 dell'Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.**

- 4) Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe predispose il **Piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento, **procedendo alla compilazione sulla piattaforma ARGO del “giudizio sintetico” che affianca la fase di caricamento del voto attribuito all’alunno.** Il Piano di apprendimento individualizzato, generato in modo automatizzato da Argo e inoltrato con modalità telematica alle famiglie, è allegato al documento di valutazione finale.
- 5) Le attività relative al **Piano di apprendimento individualizzato** costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020. Le stesse potranno proseguire, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021, secondo modalità che verranno successivamente definite e comunicate.
- 6) Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
- 7) Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del Piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il Piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto Piano educativo individualizzato.
- 8) Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano didattico personalizzato, che, ove necessario, sarà integrato dal Piano di apprendimento individualizzato.
- 9) Il Consiglio di classe è chiamato ad individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **Piano di integrazione degli apprendimenti.** Le attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020.
- 10) In riferimento agli adempimenti connessi all’ordinato svolgimento delle procedure di valutazione finale e di predisposizione delle attività conseguenti, i docenti delle classi non terminali sono tenuti a caricare le UDA svolte nell’anno scolastico 2019/2020 nella bacheca ARGO, prevedendo la condivisione con docenti, alunni e famiglie. Si precisa

che è indispensabile caricare un unico messaggio per la bacheca ARGO, che raccolga tutte le UDA svolte dal docente nel rispetto delle seguenti regole di pubblicazione:

- Descrizione: digitare la denominazione della DISCIPLINA di cui si è titolari;
- Categoria: selezionare “UDA”;
- Allegati: aggiungere i file, rigorosamente in formato pdf, relativi alle UDA svolte e inserire nel campo descrizione il titolo di ciascuna UDA;
- Destinatari: selezionare la classe e condividere con docenti, alunni e famiglie.

La correttezza esecuzione della suindicata procedura consentirà non solo agli studenti ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori alla sufficienza di poter individuare agevolmente i contenuti relativi agli argomenti da recuperare, ma di disporre di un *repository* documentale delle UDA relativamente all’anno scolastico 2019/2020, facilmente fruibile da parte di tutta la comunità scolastica.

In riferimento al giudizio sintetico da compilare in piattaforma nell’ambito della definizione del Piano di apprendimento individuale, ciascun docente, nella misura di 2000 caratteri, potrà procedere alle opportune declinazioni di conoscenze, abilità e competenze conformi alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida e funzionali agli obiettivi di recupero e alla proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. Per quanto concerne:

- le metodologie e le strategie didattiche da utilizzare per il raggiungimento delle competenze,
- la scansione temporale per il conseguimento degli obiettivi,
- i criteri e le tipologie di valutazione,

il modello del Piano di apprendimento individualizzato disponibile in piattaforma sarà articolato nel rispetto dei termini previsti dall’ordinanza ministeriale di cui all’oggetto, prevedendo opzioni conformi al PTOF del nostro Istituto.

- 11) Al termine del Consiglio di classe convocato per gli scrutini finali, ciascun coordinatore procederà a compilare il modulo Google “Rilevazione voti degli scrutini per attività di recupero anno scolastico 2020/2021” in cui sarà riportato il numero degli alunni scrutinati e, per ciascuna disciplina, il numero degli alunni con voto insufficiente (da 1 a 5) e il numero degli alunni con voto almeno sufficiente (6). I moduli Google sono stati suddivisi per settori di indirizzo. Tale rilevazione si rende necessaria per consentire l’organizzazione delle attività di recupero degli apprendimenti.

Seguiranno le opportune comunicazioni finalizzate all’illustrazione delle procedure ARGO per docenti e coordinatori.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Costanzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93